



La protezione della natura nell'Unione Europea: la protezione delle specie – La Direttiva “Habitat”

Dr. Lorenzo Squintani



Scaletta:

- › Obblighi e divieti ai sensi degli articoli 12-15 della Direttiva Habitat
 - Orientamenti UE su detti articoli
 - Piano d'azione dell'UE per la protezione delle specie
 - Giurisprudenza della CGUE
- › Articolo 16 della Direttiva Habitat
 - D deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 12-15
 - Giurisprudenza della CGUE



- › Obiettivo: Articolo 2:
 - Lo scopo della presente direttiva è di contribuire a **salvaguardare la conservazione** degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato.
 - Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno **stato di conservazione soddisfacente**, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
 - Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
- › Interpretazione teleologica → CGUE interpreta l'obiettivo ecologico in modo estensivo e gli obiettivi economici e sociali in modo restrittivo
 - Commissione → importanza principio di proporzionalità



Ispirata da Convenzione de Berna 1979

- › Livello di protezione incrementale:





Quali specie sono protette dagli Articoli 11-15?

- › Allegato IV - Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa
- › Allegato V - Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione
- › Articoli 2 en 11 – tutte le altre specie



Articolo 12 (specie animali)

- › 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle **specie animali** di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
 - a) qualsiasi forma di **cattura o uccisione *deliberata*** di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) **perturbare *deliberatamente*** tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
 - c) **distruggere o raccogliere *deliberatamente*** le uova nell'ambiente naturale;
 - d) **deterioramento o distruzione** dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
- › 2. Per dette specie gli Stati membri vietano **il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta** a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.



Cosa significa 'deliberatamente'?

- › Interpretazione restrittiva → dolo directus
- › Interpretazione estensiva → dolo eventualis
 - C-103/03 *Commissione contro Grecia* → accettazione consapevole delle conseguenze
 - C-221/04 *Commissione contro Spagna* → non basta avere la possibilità di sapere
- › Non copre negligenza
- › Non serve in caso di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o riposo
 - C-98/03 *Commissione contro Germania*
 - C-6/04 *Commissione contro Regno Unito*
 - C-183/05 *Commissione contro Irlanda*



Articolo 13 (specie vegetali)

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della **specie vegetali** di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
 - › a) **raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere *deliberatamente*** esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - › b) **possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio** esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.



Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il **prelievo nell'ambiente naturale** di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui **all'allegato V**, nonché il loro **sfruttamento**, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.



In sostanza

- › Per le 77 specie incluse nell'allegato V:
 - Obbligo di monitoraggio (Articolo 11)
 - Obbligo di prevenire la messa a rischio del loro mantenimento (articolo 14)



Articolo 14

| 11

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- › - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- › - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- › - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- › - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- › - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- › - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- › - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- › - la valutazione dell'effetto delle misure adottate



| 12

Articolo 15 (mezzi di cattura/uccisione)

Per quanto riguarda la **cattura o l'uccisione** delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano **tutti i mezzi non selettivi** suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità [SIC] delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- › a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- › b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).



Piano d'azione dell'UE per la protezione delle specie:

- › La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 [COM\(2011\)244 def](#)
- › Obiettivo 3: incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e rafforzamento della biodiversità



Azioni programmate (obiettivo 3):

Azione 10: preservare la diversità genetica dell'agricoltura europea

- › 10) La Commissione e gli Stati membri stimoleranno l'avvio di misure agroambientali volte a sostenere la diversità genetica nell'agricoltura e a esplorare la possibilità di sviluppare una strategia per la conservazione di detta diversità.

Azione 11: incoraggiare i silvicoltori a proteggere e incrementare la biodiversità forestale

- › 11a) Gli Stati membri e la Commissione promuoveranno l'adozione dei piani di gestione[31], fra l'altro con il ricorso alle misure di sviluppo rurale[32] e al programma LIFE+.
- › 11b) Gli Stati membri e la Commissione promuoveranno meccanismi innovativi, quali i pagamenti per i servizi ecosistemici, volti a finanziare il mantenimento e il ripristino di tali servizi nelle foreste polifunzionali.



Ad oggi: 19 procedure d' infrazione en 1 domanda preliminare:

1. C-103/00 Commissione contro Grecia
2. C-75/01 Commission contro Lussemburgo
3. C-72/02 Commissione contro Portogallo
4. C-33/03 Commissione contro Regno Unito
5. C-98/03 Commissione contro Germania
6. C-441/03 Commissione contro Olanda
7. C-6/04 Commissione contro Regno Unito
8. C-221/04 Commissione contro Spagna
9. C-508/04 Commissione contro Austria
10. C-518/04 Commissione contro Grecia
11. C-183/05 Commissione contro Irlanda
12. C-342/05 Commissione contro Finlandia
13. C-494/07 Commissione contro Grecia
14. C-308/08 Commissione contro Spagna
15. C-560/08 Commissione contro Spagna
16. C-383/09 Commissione contro Francia
17. C-340/10 Commissione contro Cipro
18. C-504/14 Commissione contro Grecia
19. C-441/17 Commissione contro Polonia
1. C-88/19 Asociația 'Alianța pentru combaterea abuzurilor (Romania)



1. A condizione che **non esista un'altra soluzione valida** e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
 - › a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
 - › b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
 - › c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, *inclusi motivi di natura sociale o economica*, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
 - › d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
 - › e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.



Ad oggi: 8 procedure d'**infrazione**:

1. C-75/01 *Commissione contro Lussemburgo*
2. C-33/03 *Commissione contro Regno Unito*
3. C-98/03 *Commissione contro Germania*
4. C-6/04 *Commissione contro Regno Unito*
5. C-508/04 *Commissione contro Austria*
6. C-183/05 *Commissione contro Irlanda*
7. C-342/05 *Commissione contro Finlandia*
8. C-46/11 *Commissione contro Polonia*

4 domande preliminari:

1. C-88/19 *Asociația 'Alianța pentru combaterea abuzurilor* (Romania)
2. C-473/19 *Föreningen Skydda Skogen* (Svezia)
3. C-474/19 *Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening* (Svezia)
4. C-477/19 *IE v Magistrat der Stadt Wien* (Austria)